

Condizioni complementari (CC)

Assicurazione malattie complementare (LCA)

Complementare

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni complementari costituiscono parte integrante del contratto d'assicurazione. Si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per le assicurazioni malattie complementari.

Cosa si può assicurare?

Tramite l'assicurazione complementare dei costi di guarigione Complementare si possono assicurare i contributi ai costi di trattamenti, terapie e medicinali di medicina complementare in ambito ambulatoriale e stazionario.

Quali sono le varianti proposte dall'assicurazione Complementare?

Nell'assicurazione Complementare si può scegliere tra i gradi d'assicurazione Complementare I, II oppure III. Le varianti si distinguono in base alla cerchia dei medici o terapeuti riconosciuti, rispettivamente agli istituti che praticano trattamenti di medicina complementare, come pure in base all'importo delle prestazioni.

Complementare I	Complementare II	Complementare III
Medico o naturopata riconosciuto, terapeuta solo su prescrizione medica	Medico o naturopata riconosciuto, terapeuta	Medico o naturopata riconosciuto, terapeuta, naturopati e terapeuti non riconosciuti

Sconto famiglia (valido per le nuove stipule dal 1° gennaio 2020)

Il secondo figlio e tutti i successivi ricevono uno sconto sui premi del 50% fino al raggiungimento del 18° anno di età. Lo sconto è concesso solo se almeno due figli dispongono di un'assicurazione malattie complementare presso Visana Assicurazioni SA. Quando il primo figlio raggiunge il 18° anno di età, il secondo figlio viene considerato come primo figlio e perde così il diritto allo sconto.

Se lo sconto famiglia del 50% non è più giustificabile dal punto di vista assicurativo, alla fine dell'anno civile Visana Assicurazioni SA è autorizzata a ridurlo o eliminarlo di conseguenza.

Visana Assicurazioni SA comunica le riduzioni degli sconti o la loro eliminazione entro e non oltre 30 giorni prima della loro entrata in vigore. In seguito, l'assicurato ha il diritto di disdire la copertura assicurativa interessata dalla riduzione o dall'eliminazione dello sconto alla fine dell'anno civile corrente. Per avere validità, la disdetta deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno di lavoro dell'anno civile. La mancata disdetta in tal senso equivale a una conferma d'accettazione della modifica.

1. Informazioni generali

1.1 Quali presupposti devono sussistere?

L'assicurazione complementare Complementare è un'assicurazione danni.

Le prestazioni dell'assicurazione Complementare vengono corrisposte per provvedimenti diagnostici e terapeutici e medicinali efficaci, appropriati ed economici nel contesto della medicina complementare.

Le prestazioni vengono corrisposte unicamente a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Le componenti di costo coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le partecipazioni ai costi derivanti dall'assicurazione malattie obbligatoria non sono assicurate da Complementare, a prescindere dal fatto che l'assicurazione obbligatoria esista o meno. In ogni caso l'assicurazione corrisponde al massimo i costi effettivamente occorsi. Non è possibile escludere il rischio d'infortunio dalla copertura assicurativa. Le prestazioni dell'assicurazione Complementare vengono corrisposte in Svizzera e nei territori di frontiera (fino a 100 km dalla frontiera svizzera).

Per i trattamenti d'emergenza erogati all'estero da medici e terapeuti ufficialmente riconosciuti al di fuori della Svizzera vengono corrisposti gli stessi contributi. A seconda della copertura assicurativa, sono ammessi quali fornitori di prestazioni i medici titolari del diploma federale come pure i naturopati e i terapeuti riconosciuti. Con «naturopati e terapeuti riconosciuti», Visana Assicurazioni SA intende le persone che, per la relativa forma di terapia/misura di medicina complementare, adempiono i criteri di riconoscimento specifici per ciascuna singola forma di terapia o misura elaborati da Visana Assicurazioni SA in collaborazione con medici e terapeuti.

Le forme di terapia riconosciute sono elencate in una lista separata che può essere consultata, rispettivamente della quale può essere richiesto un estratto. Inoltre, tale lista è pubblicata anche sul sito di Visana. La lista soggiace al diritto d'adeguamento di Visana Assicurazioni SA, sancito alla cifra 7.1 delle CGA.

I contributi alle forme di terapia che non figurano nell'elenco vengono corrisposti dall'assicurazione Complementare III, a condizione che si tratti di trattamenti terapeutici di medicina complementare e che la forma terapeutica non sia esplicitamente esclusa dalla copertura d'assicurazione in virtù delle presenti condizioni complementari.

Visana Assicurazioni SA tiene un elenco dei naturopati e terapeuti che riconosce ai sensi delle disposizioni sopracitate. Questo elenco può essere consultato, rispettivamente può esserne richiesto un estratto.

Per le prestazioni dell'assicurazione Complementare I in ogni caso è necessaria una prescrizione medica.

2. Catalogo delle prestazioni

Complementare	I	II	III	Disposizioni particolari
Contributo massimo per anno civile per tutte le prestazioni indicate qui di seguito	CHF 1'000.–	CHF 4'000.–	CHF 10'000.–	
Medici (con diploma federale) Terapie figuranti nell'elenco Altre terapie	90 %	90 %	90 % 90 %	Cifra 3.2
Naturopata ed altri terapeuti <ul style="list-style-type: none"> ▪ riconosciuti dalla Visana Assicurazioni SA per le terapie figuranti nell'elenco <ul style="list-style-type: none"> – su prescrizione medica – senza prescrizione medica per altre terapie ▪ non riconosciuti dalla Visana Assicurazioni SA importo massimo per anno civile 	90 %	90 % 90 %	90 % 90 % 90 % 50 % CHF 1'000.–	Cifra 3.2
Medicamenti <ul style="list-style-type: none"> ▪ prescritti da un medico ▪ prescritti da un naturopata (riconosciuto dalla Visana Assicurazioni SA) 	90 % 90 %	90 % 90 %	90 % 90 %	Cifra 3.1

3. Disposizioni particolari

3.1 Medicamenti

Le prestazioni vengono corrisposte per

- preparati antroposofici
- preparati biologici
- preparati omeopatici
- preparati oligosolici
- preparati fitoterapeutici
- preparati sierocitologici

Non si corrisponde nessun contributo per i preparati figuranti nell'Elenco dei preparati farmaceutici per impiego speciale (EP-FA) né per i preparati che vengono dichiarati e utilizzati come integratori alimentari.

3.2 Prestazioni escluse

Non vengono corrisposte prestazioni per le seguenti forme terapeutiche:

- astrologia
- forme terapeutiche esoteriche come, ad esempio, la guarigione spiritica
- trattamento a distanza
- imposizione delle mani
- magnetopatia
- Reiki

Non sono inoltre assicurate le attività destinate innanzi tutto ad accrescere il benessere generale (p. es. yoga, tai-chi, aerobica ecc.).